

**Articolo 8, comma 24, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16,  
convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44.**

Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio **sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013** (*termine rinviato al 30 giugno 2015 da successive leggi milleproroghe - n.d.r.*) **per la copertura delle posizioni dirigenziali vaganti**, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del territorio, **salvi gli incarichi già affidati**, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di **contratti di lavoro a tempo determinato**, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia del Territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali ai propri funzionari con stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.